



*Comitato Pari Opportunità ODCEC Torino in collaborazione con
Aidda - Federmanager Minerva – Gammadonna – Apid
con il Patrocinio di Regione Piemonte*



LIQUIDAZIONE E PROCEDURE CONCORSUALI

a cura di
Dott.ssa Cristina Chiantia

per il Comitato Pari Opportunità
dell'ODCEC di Torino

Torino, 14 marzo 2014



La gestione dell'impresa in crisi
L'analisi di Dottori Commercialisti, Managers ed Imprenditrici

Comitato Pari Opportunità
Gruppo di Lavoro L. 120/2011

TIPOLOGIE DI PROCEDURE CONCORDSUALI

- Procedure con finalità **liquidatorie:**
 - Liquidazione coatta
 - Concordato preventivo
 - Concordato fallimentare
 - Fallimento

- Procedure con finalità **conservative:**
 - Risanamento ex art. 67 L.F.
 - Accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F.
 - Concordato con continuità
 - Amministrazione Straord.

LA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

- La liquidazione coatta amministrativa è il procedimento concorsuale con cui si provvede alla liquidazione dell'impresa a cura dell'autorità amministrativa, anziché di quella giudiziaria.
- Possono essere sottoposte a liquidazione coatta le imprese di assicurazione, le banche, le società cooperative, le società di intermediazione finanziaria.
- La messa in liquidazione può essere decretata anche se non c'è lo stato di insolvenza

- Alla liquidazione coatta conseguono gli stessi effetti della sentenza di fallimento per quanto concerne sia il trasferimento della disponibilità e dell'amministrazione dei beni dell'impresa agli organi della liquidazione coatta amministrativa sia il divieto delle azioni esecutive individuali; la tutela e la realizzazione dei diritti di prelazione dei creditori concorrenti; l'immediata esigibilità dei crediti concorrenti; la sospensione del corso degli interessi.
- L'intervento dell'autorità giudiziaria si manifesta in diverse direzioni: attraverso la pronuncia dello stato di insolvenza, allo scopo di tutelare i diritti dei creditori dell'impresa e allo scopo di consentire la cessazione della procedura di liquidazione anche mediante la conclusione di un concordato.

Il provvedimento di liquidazione. L'accertamento dello stato di insolvenza

La messa in liquidazione dell'impresa è ordinata dall'autorità amministrativa che ne ha la vigilanza mediante un provvedimento che, entro 10 giorni dalla sua data, deve essere pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale e iscritto nel registro delle imprese.

Gli organi della liquidazione sono:

- il commissario liquidatore, che è l'organo deputato a svolgere l'attività di liquidazione
- il comitato di sorveglianza, composto da 3 a 5 esperti, scelti possibilmente tra i creditori dell'impresa, che ha funzioni consultive e di sorveglianza.



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Ivrea, Pinerolo, Torino



Nelle imprese bancarie e assicurative i commissari liquidatori e il comitato di sorveglianza sono nominati dalla Banca d'Italia e dall'Isvap.

Spetta all'autorità giudiziaria l'accertamento dello stato di insolvenza.

Tale accertamento può essere sia anteriore al provvedimento che ha ordinato la liquidazione, sia successivo.

Nel primo caso viene stabilito che su richiesta di uno o più creditori, o dell'autorità che ha la vigilanza sull'impresa o di questa stessa, il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale dichiara con sentenza lo stato di insolvenza.

Nel secondo caso, è previsto che il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale, su ricorso del commissario liquidatore o su istanza del pubblico ministero, accerti con sentenza in camera di consiglio lo stato di insolvenza.



Comitato per le pari
opportunità - ODCEC
Ivrea, Pinerolo, Torino

La gestione dell'impresa in crisi
L'analisi di Dottori Commercialisti, Managers ed Imprenditrici

Comitato Pari Opportunità
Gruppo di Lavoro L. 120/2011

Il procedimento di chiusura

Il commissario liquidatore è l'organo deputato a svolgere l'attività di liquidazione secondo le direttive dell'autorità che vigila sulla liquidazione, e sotto il controllo del comitato di sorveglianza.

I suoi poteri sono analoghi a quelli del curatore del fallimento: egli può compiere senza autorizzazione gli atti di straordinaria amministrazione di valore non superiore a 2 milioni di lire (€ 1.032,91), diversamente deve essere invece autorizzato dall'autorità amministrativa, sentito il comitato di sorveglianza.

Il commissario liquidatore comunica a ciascun creditore – mediante raccomandata con avviso di ricevimento – quali sono le somme risultanti a suo credito.

Se i creditori e i titolari dei diritti mobiliari che hanno ricevuto comunicazione ne accettano il contenuto, non devono presentare domanda di ammissione al passivo; in caso contrario, entro 15 giorni dal suo ricevimento, devono fare pervenire mediante raccomandata al commissario liquidatore le loro osservazioni o istanze.

I creditori e i titolari dei diritti mobiliari che non hanno ricevuto la comunicazione, entro 60 giorni dalla comunicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di liquidazione, possono presentare domanda per il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro beni.

Entro 90 giorni dalla data del provvedimento di liquidazione, il commissario liquidatore forma lo stato passivo definitivo depositandolo in cancelleria, e dandone notizia con raccomandata con avviso di ricevimento a coloro la cui pretesa non sia stata in tutto o in parte riconosciuta.

Col deposito in cancelleria, lo stato passivo diventa esecutivo, e contro di esso possono essere presentate le opposizioni dei creditori, con ricorso al presidente del tribunale.

La chiusura della liquidazione coatta si ha:

- con l'esaurimento dell'attivo;
- con un concordato, che può essere proposto dall'impresa in liquidazione dopo che lo stato passivo è divenuto esecutivo.
- Entro 30 giorni dal deposito della proposta di concordato in cancelleria, gli interessati possono presentare nella cancelleria del tribunale le loro opposizioni che vengono comunicate al commissario. Il tribunale decide sulla proposta di concordato con sentenza in camera di consiglio. Il tribunale può risolvere il concordato in caso di inadempimento, ed annullarlo in caso di nolo. In tali casi, si riapre la liquidazione coatta e l'autorità amministrativa adotta i provvedimenti necessari.



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Ivrea, Pinerolo, Torino

L'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE INSOLVENTI



Caratteri generali

- E' stata introdotta nel nostro ordinamento una disciplina con cui determinate grandi imprese in crisi vengono sottratte al fallimento e sottoposte ad una procedura di amministrazione straordinaria. A decidere l'ammissione delle imprese commerciali alla amministrazione straordinaria è lo stesso tribunale fallimentare del luogo in cui l'impresa ha la sede principale, su ricorso del debitore, di uno o più creditori, del pubblico ministero, o d'ufficio.

Presupposti. Dichiarazione di insolvenza.

- I presupposti dell'amministrazione straordinaria sono:
- presupposto soggettivo: sono soggette ad amministrazione straordinaria, le imprese assoggettabili al fallimento, ad esclusione delle imprese pubbliche che restano soggette alla liquidazione coatta amministrativa;
- presupposto oggettivo: per essere ammesse a tale procedura occorre che le imprese commerciali:
 - abbiano, da almeno 1 anno, un numero di dipendenti non inferiore alle 200;
 - abbiano un'esposizione debitoria non inferiore a 2/3 dell'attivo patrimoniale e dei ricavi delle vendite e prestazioni dell'ultimo esercizio
 - siano in stato di insolvenza;
 - presentino "concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico".



Comitato per le pari
opportunità - ODCEC
Ivrea, Pinerolo, Torino

La gestione dell'impresa in crisi
L'analisi di Dottori Commercialisti, Managers ed Imprenditrici

Comitato Pari Opportunità
Gruppo di Lavoro L. 120/2011

Quando ricorrono tali presupposti, il Tribunale emette una sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza provvedendo alla nomina di un giudice delegato e di 1 o 3 commissari giudiziali. Si ordina all'imprenditore di depositare entro 2 giorni le scritture contabili in cancelleria e si assegna ai creditori il termine per la presentazione delle domande di insinuazione, fissando l'udienza per l'accertamento dello stato passivo.

- Con tale sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza viene avviato un procedimento che può condurre all'ammissione dell'amministrazione straordinaria solo se vengono accertate "concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico" dell'impresa.
- Gli effetti prodotti dalla sentenza sono i seguenti:
 - - l'imprenditore rimane nell'esercizio dell'impresa e nell'amministrazione dei suoi beni anche se sotto il controllo del Commissario Giudiziale se il Tribunale non ne affida l'esercizio provvisorio al Commissario Giudiziale.
 - - i creditori non possono più esperire azioni esecutive individuali nei confronti dell'imprenditore insolvente.

Apertura dell'amministrazione straordinaria

- Il commissario giudiziale, entro 30 giorni dalla dichiarazione dello stato di insolvenza, predisponde una relazione nella quale indica le cause dell'insolvenza ed esprime la propria valutazione sulle prospettive di recupero dell'equilibrio economico dell'impresa. Tale recupero deve potersi realizzare:

tramite un programma di cessione dei complessi aziendali, di durata massima di 1 anno;

Tramite un programma di ristrutturazione aziendale, di durata massima di 2 anni.

Entro 30 giorni dal deposito della relazione in cancelleria, il tribunale, raccolto il parere del Ministro delle attività produttive, emette "Decreto di apertura della procedura di amministrazione straordinaria" oppure, qualora non intraveda prospettive di recupero, può in alternativa "dichiarare il fallimento".

Con il decreto ammissivo dell'apertura dell'amministrazione straordinaria, il tribunale dispone la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa ed il Ministro delle attività produttive nomina due organi:

I Commissari Straordinari (da uno a tre) ai quali è affidata la gestione dell'impresa;

Il Comitato di Sorveglianza composto da 3 a 5 membri con funzioni consultive.

Svolgimento della procedura

- La scelta tra i due programmi alternativi di riequilibrio economico deve essere compiuta dal commissario straordinario, il quale redige il programma sotto la vigilanza del Ministro delle attività produttive, e deve presentarglielo entro i 60 giorni successivi al decreto di apertura della procedura. L'esecuzione del programma è autorizzata con decreto del Ministro delle attività produttive entro 30 giorni dalla sua presentazione.

Nel programma vi si devono indicare:

- a) i beni aziendali destinati alla prosecuzione dell'impresa e quelli da dismettere;
- b) le eventuale liquidazione dei beni non funzionali all'esercizio dell'impresa;
- c) le previsioni economiche e i fabbisogni finanziari connesse alla prosecuzione dell'esercizio dell'impresa.

I due programmi alternativi presentano una differenza di fondo, e cioè mentre col programma di cessione dei complessi aziendali si avvia una fase liquidatoria dove si dimettono i beni aziendali, con il programma di ristrutturazione, invece, si persegue il risanamento dell'impresa in modo che questa alla fine possa anche rimanere allo stesso debitore.

5. Cessazione della procedura

- La cessazione della procedura di amministrazione straordinaria si verifica quando il tribunale – su richiesta del commissario straordinario o d’ufficio – ne dispone con decreto motivato la conversione in fallimento. La conversione può essere disposta quando l’amministrazione straordinaria “ non può essere utilmente proseguita”, oppure alla scadenza del programma autorizzato. Con il decreto di conversione il tribunale nomina gli organi del fallimento in sostituzione di quelli dell’amministrazione straordinaria.

La procedura di amministrazione straordinaria si chiude:

- se, nei termini previsti dalla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, non sono state proposte domande di ammissione al passivo;
- se, alla scadenza di uno dei due programmi, o anche prima della scadenza, risulta eliminato lo stato di insolvenza.
- Se è stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, la procedura di amministrazione straordinaria si chiude altresì:

- 1) quando, anche prima della ripartizione finale dell'attivo, sono soddisfatti tutti i crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono state pagate le spese della procedura;
- 2) quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo .

La chiusura è dichiarata dal tribunale con decreto motivato, su istanza del commissario straordinario o del debitore, o anche d'ufficio. Il decreto è reclamabile alla corte d'appello.

Il tribunale può disporre la riapertura – su istanza del debitore o di qualunque creditore – solo nel caso di chiusura dell'amministrazione straordinaria per ripartizione finale dell'attivo (e quindi se sono rimasti creditori insoddisfatti). L'effetto della riapertura si traduce nella sua conversione in fallimento. La cessazione dell'amministrazione straordinaria può avvenire anche per concordato.

6. Il gruppo insolvente

A seguito della sentenza dichiarativa dello stato d'insolvenza di un'impresa di gruppo, sono attribuiti al commissario giudiziale (e poi al commissario straordinario) particolari poteri per la reintegrazione del patrimonio dell'impresa insolvente: egli può denunciare le irregolarità degli amministratori delle altre società del gruppo, con la possibilità di esserne nominati amministratori giudiziari, ed inoltre può esercitare le azioni revocatorie contro le altre imprese del gruppo.

GRAZIE ARRIVEDERCI